



COMUNE DI SOVIZZO
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 21- 36049 Sovizzo (VI)



ORDINANZA N. 35 del 01-09-2025

Oggetto: Modifica temporanea della viabilità lungo la S.P. 35 Peschiera dei Muzzi dal Km 0+000 al Km 0+267 nel comune di Sovizzo in centro abitato per "stesura bynder" dei lavori di "posa linea gas in parallelismo e attraversamento e relativi allacci" da parte della Società V-Reti Spa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4 URBANISTICA

Vista la nota di Viabilità in atti prot. 12006 del 27.08.2025 con la quale è stato trasmesso il nulla osta da parte dell'Ufficio Concessioni e Autorizzazioni prot. 16571 AM/vf – pratica n.B1739-2025 rep. par.461/2025 per l'emissione di ordinanza al fine di istituire un senso unico alternato della circolazione stradale lungo la S.P.35 Peschiera dei Muzzi dal Km 0+000 al Km 0+267 circa all'interno del centro abitato nel comune di Altavilla Vicentina per lavori di "stesura bynder" dei lavori di "posa linea gas in parallelismo e attraversamento e relativi allacci" da parte della Società V-Reti Spa.

Considerato che, per esigenze di carattere tecnico e per motivi di sicurezza pubblica, al fine di consentire la sicurezza e la corretta esecuzione dei lavori, è necessario modificare temporaneamente la viabilità lungo la S.P. 35 Peschiera dei Muzzi dal Km 0+000 al Km 0+267 circa istituendo un senso unico alternato della circolazione stradale che interesserà l'interno del centro abitato dei comuni di Altavilla Vicentina di Sovizzo, per i lavori e per il periodo sopra descritti;

Visti gli artt. 5 – 3° comma e 6 – 4° comma lett. a) e b) del Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

Visto l'art.7, comma 3 del D.Lgs n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge della Regione del Veneto del 29 dicembre 2023 n. 33, pubblicata sul BUR Veneto del 29 dicembre 2023 n. 171, con la quale è stato istituito, a far data dal 22 gennaio 2024, il nuovo Comune denominato Sovizzo, mediante fusione dei Comuni di Gambugliano e Sovizzo;

Visto il decreto del Sindaco n. 27 del 31.12.2024 con il quale è stato conferito al geom. Bacchiocchi Edoardo l'incarico di Elevata Qualificazione di Responsabile dell'Area 4 – Urbanistica fino al 31.12.2026 con attribuzione dei compiti di cui al comma 3 dell'art.107 del D.Lgs.267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (testo unico degli enti locali) e s.m.i.;

ORDINA

Alla ditta incaricata ai lavori, per i motivi indicati in premessa, lungo la **S.P. 35 Peschiera dei Muzzi dal Km 0+000 al Km 0+267 circa all'interno del centro abitato, nel periodo compreso dal 01/09/2025 al 10/09/2025 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 esclusi i giorni di sabato e domenica ed escluso lunedì 08/09/2025 festa patronale della diocesi di Vicenza:**

- l'istituzione di un senso unico alternato regolamentato esclusivamente da movieri (regolazione manuale) conformemente alle prescrizioni indicate nel Nulla Osta Viabilità prot. 16571 AM/vf – pratica n.B1739-2025 rep. par.461/2025, tenendo conto dei necessari provvedimenti di disciplina temporanea della circolazione, ai sensi del disciplinare di cui D.M. 10 luglio 2002;
- l'istituzione del limite di velocità di 30 km/h nelle strade limitrofe alle aree di lavoro;
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata h/24 con rimozione forzata in ambo i lati della carreggiata;
- la pulizia dell'area al termine di ogni giornata lavorativa;
- di dare atto che:
 - tale area è da considerarsi di cantiere e quindi soggetta a tutte le limitazioni previste dal codice della strada;
 - la modifica della viabilità solo per la lunghezza del lavoro giornaliero effettivo;
 - dalle ore 18:30 alle ore 8:30 di ogni giorno feriale e ogni venerdì pomeriggio (dalle ore 18:30) dovrà sempre essere garantito il transito a doppio senso di marcia in piena sicurezza, predisponendo la copertura a regola d'arte dello scavo con finitura provvisoria superficiale in materiale stabilizzato;

PRECISA

La presente ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Sovizzo oltre che mantenuta in copia presso il cantiere di lavoro.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, 4° comma della L.241/90 si avverte che, avverso alla presente ordinanza, in applicazione della L.1034/1971, chiunque vi abbia interesse può ricorrere al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60gg. dalla pubblicazione.

In relazione a quanto disposto dall'art.37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992 sempre nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n.495/1992.

L'inottemperanza alla presente ordinanza, se il fatto non costituirà più grave reato, sarà punito ai sensi delle vigenti norme del Codice della Strada.

Manda:

V-Reti Spa

direzionelavori@pec.v-reti.it

francesco.paoli@v-reti.it

Carabinieri

tvi28695@pec.carabinieri.it

C.do Polizia Locale U.C. Terre del Retrone

unionecomuniterretrone@legalmail.it

Albo Pretorio

Sede

Ufficio Tecnico - Area 5

Lavori Pubblici

Sede

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE
Edoardo Bacchiocchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.